

**CAPITOLATO POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

CONTRAENTE

**COMUNE DI
PONTENURE**

EFFETTO: 30.06.2018
SCADENZA PRIMA RATA: 30.06.2019
SCADENZA CONTRATTO: 30.06.2023

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio entro 15 giorni dall'intervenuta conoscenza, salvo che dette variazioni derivino da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Per variazione del rischio s'intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano fatte in buona fede e non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile); la Società rinuncia al diritto di recesso.

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalla Società dalle ore 24,00 della data di effetto del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora s'intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati

Il Contraente, entro 15 giorni, decide in ordine alle stesse, formulando un'eventuale controproposta di revisione.

In caso di accordo fra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

6) CLAUSOLA DI RECESSO

1. In caso di mancato accordo fra le parti ai sensi degli art. 1) e 5), la Società può recedere dal contratto alla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta presentata dalla Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per un massimo di 60 giorni.

Il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro 30 giorni.

2. Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D. L. 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n. 135, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da CONSIP SpA o dalla Centrale di Committenza Regionale siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

7) DENUNCIA DEI SINISTRI E PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

1. Entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inviare al Broker la denuncia di sinistro, in forma cartacea o per posta elettronica, con una relazione contenente tutti i dati necessari per l'apertura della pratica, allegando la documentazione in suo possesso e a trasmettere quella prodotta dopo la denuncia.
2. Su richiesta del Contraente, entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, s'impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato "excel" tramite "file" modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - a) il numero del sinistro attribuito dalla Società
 - b) la data di accadimento dell'evento
 - c) la data della denuncia
 - d) la tipologia dell'evento
 - e) la tipologia del rischio assicurato (ramo assicurativo)
 - f) la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
 - g) l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione:
 - a) sinistro senza seguito
 - b) sinistro liquidato in data con liquidazione di €
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con importo stimato di €
3. La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto: al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

8) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

9) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

10) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto per un massimo di 180 giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle stesse condizioni normative ed economiche.

11) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante invio di lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

12) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

13) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in merito all'applicazione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione, come da D.L. n° 28 del 4/3/2010 e per eventuali successivi giudizi la competenza è del Foro ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

16) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e la Società di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari dell'appalto.

Le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, salvo le deroghe previste, dovranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante con bonifico bancario o postale e riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per ogni transazione o il C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Il mancato rispetto degli obblighi di Legge è causa di risoluzione del contratto.

17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è automaticamente risolto, oltre che per il caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche in caso di rilevata violazione da parte della Società affidataria del servizio degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti delle P.A. - D.P.R. 16.04.2013 n. 62e di cui al Codice di comportamento integrato con il Sistema di valori - adottato dal Comune di Pontenure con deliberazione G.C. 22.4.2015 n. 44, nonché in caso di inosservanza di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.

18) TRATTAMENTO DEI DATI

Il Contraente, l'Assicurato e la Società consentono, ai sensi del D.L. n° 196/2003 e successive modifiche, al trattamento dei dati personali riscontrabili dalla polizza o ad essa collegati, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali.

19) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto a **NETBROKER s.a.s. di Veneziani Attilio & Co., via Conciliazione 45/A, 29122 Piacenza, n° iscrizione al R.U.I. B000400768.**

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente da Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

La Società prende atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente e riconosce al Broker il differimento della corresponsione dei premi al decimo giorno del mese successivo alla comunicazione d'incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

CONTRAENTE

Il Comune di Pontenure

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

- **Il Comune di Pontenure;**
- gli amministratori e i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Amministrazione comunale;

SOCIETÀ

l'Impresa Assicuratrice, nonché le coassicuratrici;

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO

la somma dovuta alla Società;

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

RISARCIMENTO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

FRANCHIGIA

la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO

la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)

la franchigia frontale, comprensiva anche delle spese di gestione e di difesa, che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, di cui provvederà direttamente all'istruzione e alla liquidazione quando le richieste di risarcimento sono pari o inferiori alla franchigia; per le richieste di risarcimento superiori alla franchigia e per quelle dove non è precisato l'ammontare verranno gestite dalla Società, che liquiderà il danno al netto della SIR;

DANNO CORPORALE

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

DANNO PATRIMONIALE

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;

MASSIMALE PER SINISTRO

la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

ai fini del conteggio del premio preventivo, quanto ricevono i prestatori di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, a compenso delle proprie prestazioni;

PRESTATORI DI LAVORO

tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, quali dipendenti, parasubordinati, collaboratori nelle loro varie tipologie e qualsiasi altro soggetto inquadrato a norma di Legge.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimali assicurati

	PER OGNI SINISTRO	CON IL LIMITE PER PERSONA DANNEGGIATA	E CON IL LIMITE PER DANNI A COSE
RCT	Euro 3.000.000,00=	Euro 3.000.000,00=	Euro 3.000.000,00=
RCO	Euro 3.000.000,00=	Euro 1.500.000,00=	

Retribuzioni annue lorde Euro **600.000,00**

Tasso lordo pro mille del.....

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai compiti e alle responsabilità derivanti dall'attività svolta.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e loro successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche se temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere" occorsi a tali soggetti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, anche in assenza di copertura da parte dell'Inail;
- 2) per gli infortuni e i danni sofferti dai prestatori di lavoro non soggetti all'Inail, di cui al precedente punto 1);
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965 e del DLgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove o altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 C.C., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.

L'assicurazione RCO s'intende valida anche nel caso che tutti i soggetti sopra indicati vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro oltre l'orario normale.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione

in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali il Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei prestatori di lavoro e degli Amministratori, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività e in genere dei responsabili dei sinistri, gli utenti, i clienti dell'Assicurato, le associazioni, gli Enti pubblici e altri enti senza scopo di lucro, le aziende da esso controllate o partecipate, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati e purché l'Assicurato non eserciti tale diritto.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

2. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza e ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) e indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

3. NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

4. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL (RCO)

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti e uffici dell'Assicurato, ispezione per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di apertura di un'inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per un procedimento penale;
- b) manifestazione di malattia professionale;

c) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di prestatori di lavoro o loro aventi diritto nonché da parte di Enti qualora esercitassero diritto di surroga.

7. GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE

La Società assume, fino alla loro conclusione, le vertenze del danno in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando di intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione mossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze; la Società non riconosce però le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

8. BUONA FEDE INAIL

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

9. ESONERO

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento a ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di costruzione, destinazione, conservazione e stabilità degli immobili.

10. ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

10.1 COLPA GRAVE

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere.

10.2 RC PERSONALE

RC personale di tutti gli amministratori, i dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori, consulenti e operatori esterni di ogni ordine e grado, lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro temporaneo, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, appartenenti ad associazioni di volontariato o singoli volontari anche occasionali, borsisti, stagisti, tirocinanti, studenti, partecipanti a corsi di formazione/specializzazione e simili e i soggetti che svolgano attività, a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, per conto dell'Ente anche con funzioni di rappresentanza dello stesso nell'ambito di altri Enti, nonché a seguito di convenzioni con altri Enti pubblici e non, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro.

Si intende inoltre compresa in garanzia la responsabilità personale delle famiglie alle quali l'Assicurato assegna minori a fini assistenziali, di adozione o di affido e i danni a terzi cagionati dai minori.

E' inoltre inclusa la responsabilità personale dei portatori di handicap per danni da loro cagionati durante il tirocinio lavorativo presso aziende private.

I soggetti assicurati sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni subiti per morte e lesioni personali.

10.3 PROPRIETA' E CONDUZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI

RC derivante dalla proprietà di fabbricati, strutture, impianti fissi e beni mobili di qualunque genere e destinazione, dalla conduzione, affitto, uso, comodato, prestito, prova, donazione, anche locati o concessi a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né eccettuata, quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, parchi, giardini, boschi, alberi compresi quelli di alto fusto, terreni, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate. Sono inoltre compresi i monumenti, l'arredo urbano, la rete elettrica e idraulica, le fognature, la segnaletica stradale e ogni altra struttura e impianto fisso o mobile anche all'aperto, nulla escluso. La garanzia è estesa all'ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché alla committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati, strutture e impianti.

10.4 LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, parchi, strade, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori presso altri Comuni o Enti vari, anche se svolti da portatori di handicap fisico o mentale).

10.5 OFFICINE, FALEGNAMERIE, CABINE ELETTRICHE ecc.

RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature ad uso esclusivo e necessario all'Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerenti l'attività dichiarata in polizza.

10.6 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, arene, tribune, palestre, campi sportivi, campi gioco, palestre di roccia attrezzate, piscine e ogni altra struttura e impianto sportivo e ricreativo.

10.7 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta.

10.8 DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ASSICURATO

RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli dei prestatori di lavoro, degli amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

10.9 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI STRADE

RC derivante dalla proprietà e conduzione di strade, compresa l'omissione dei compiti di manutenzione. La garanzia è estesa anche ai tratti di strada, situati all'esterno della proprietà dell'Assicurato, alla cui manutenzione provvede l'Assicurato.

10.10 ASILI, SCUOLE, CASE DI RIPOSO

RC derivante dall'organizzazione e/o esercizio di asili nido, scuole d'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, colonie e soggiorni estivi e invernali, centri estivi, doposcuola, servizi di accompagnamento (Pedibus, Bicibus ecc.), corsi di aggiornamento professionale anche presso terzi, passeggiate, gite, escursioni, visite a musei, stabilimenti etc.

E' compresa la RC personale e professionale dei docenti e/o degli incaricati alla sorveglianza, anche se volontari, se non già coperta da altre assicurazioni.

Le garanzie sono estese alle case di riposo, hospice, consultori, case famiglia e simili strutture se gestite direttamente dall'Assicurato, esclusa la RC professionale degli addetti.

E' compreso l'esercizio della mensa e i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili.

10.11 SERVIZI A DOMICILIO

RC derivante all'Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale, compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.

10.12 SERVIZI INFERMIERISTICI

RC derivante da servizi di carattere infermieristico e sanitario forniti presso proprie strutture o a domicilio con personale dipendente o volontario che deve essere abilitato a norma di legge.

Si intende esclusa la RC professionale del personale medico e parasanitario, le prestazioni mediche, fisioterapiche e specialistiche in genere.

10.13 FARMACIE

RC derivante dalla gestione di farmacie comunali; sono compresi, entro un anno dalla vendita, i danni cagionati dai prodotti venduti o somministrati, esclusi i danni da difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i difetti originari dei prodotti stessi.

10.14 GESTIONE MENSE E BAR

RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture in uso all'Assicurato e durante gli eventi di qualunque genere svolti all'aperto. E' compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

10.15 PROPRIETA' E/O GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE

RC derivante dalla proprietà, gestione, uso a qualsiasi titolo di distributori automatici e non, di acqua potabile, bevande e simili, anche se di proprietà di terzi, posti sul territorio comunale, sia sottotetto che all'aperto. E' compresa la RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse a qualsiasi titolo in comodato o in uso a terzi.

10.16 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI

RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono installate.

10.17 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

RC per i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento di cose e documenti di proprietà di terzi che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque

titolo o destinazione, compresi gli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., anche a seguito di furto e incendio.

Sono comprese le cose di proprietà o in uso ai prestatori di lavoro, agli Amministratori e ai soggetti che a vario titolo concorrono all'attività dell'Ente.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, assegni, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

10.18 DANNI DA FURTO IMPUTABILI ALL'ASSICURATO

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto subiti da terzi qualora l'autore del furto si sia avvalso di impalcature, ponteggi o altre strutture simili erette dall'Assicurato o da terzi appaltatori per eseguire lavori su immobili di proprietà o in uso all'Assicurato.

10.19 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività, compresi borsisti, stagisti, studenti, volontari, personale in convenzione, socialmente utile e ogni altro soggetto in rapporto con l'Assicurato per motivi inerenti la sua attività istituzionale.

10.20 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, partecipazione, patrocinio di eventi pubblici in genere, fiere, mercati, festival, mostre, esposizioni, convegni, congressi, seminari e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand e attrezzature varie, attività promozionali di qualunque tipo, ovunque tenuti all'aperto e al coperto, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di terzi in uso e agli arredi.

10.21 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, partecipazione, patrocinio di attività e manifestazioni sportive, ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze per scuole e anziani, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni/Enti/Società aventi autonoma personalità giuridica, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand e attrezzature varie. E' compresa la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di terzi in uso e agli arredi.

Sono escluse le gare e le competizioni sportive di veicoli a motore e le relative prove.

10.22 RACCOLTA RIFIUTI

RC derivante dal servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento rifiuti, compresa la proprietà e/o gestione di aree di raccolta, cassonetti, campane e/o contenitori di rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati.

10.23 DISINFESTAZIONE

RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

10.24 SERVIZIO DI VIGILANZA ANCHE CON CANI

RC relativa alla proprietà e/o possesso di cani, al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.

10.25 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

RC derivante dalla proprietà, conduzione e/o gestione di impianti di distribuzione gas, luce, acqua, rete fognaria e simili; sono compresi i danni a terzi derivanti dall'erogazione di acqua alterata per qualunque causa.

10.26 IMPIEGO MACCHINE SEMOVENTI E SPECIALI

RC per i danni derivanti dalla proprietà, manutenzione, uso e circolazione di veicoli a motore, macchinari, impianti, gru, macchine speciali, muletti, carrelli, macchine operatrici semoventi, anche non di proprietà, anche condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 990/69 e successive modifiche e/o integrazioni.

10.27 RIMOZIONE VEICOLI

RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune; la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi.

L'assicurazione non comprende i danni da furto, incendio e da atti dolosi.

10.28 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI

RC derivante da prelievo, trasporto, consegna di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

10.29 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto.

10.30 DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE

RC per i danni a cose di terzi movimentate, trasportate, sollevate, caricate e/o scaricate, purché tali operazioni siano inerenti alle attività proprie dell'Assicurato.

10.31 DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

RC per i danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

10.32 DANNI A CONDUTTURE E/O IMPIANTI SOTTERRANEI

RC per i danni a condutture e/o impianti sotterranei.

10.33 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno, esclusi i lavori che comportino sottomurature, palificazioni o altre tecniche sostitutive.

10.34 DANNI DA SCAVO, POSA E REINTERRO

RC per i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, se eseguiti dall'Assicurato, mentre se commissionati a terzi la responsabilità è limitata alla sola committenza.

10.35 DANNI DA INCENDIO

RC per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, e per i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

10.36 INTERRUZIONI E/O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza.

10.37 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUE O RIGURGITO DI FOGNE

RC per i danni derivanti da spargimento di acque o rigurgito di fogne.

10.38 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

10.39 APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.

10.40 COMMITTENZA LAVORI

RC derivante dalla committenza dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi.

10.41 COMMITTENZA VEICOLI

RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati.

10.42 BICICLETTE, CARRETTI

RC derivante dall'uso e circolazione di biciclette, carretti, veicoli a mano e a trazione animale, sia di proprietà che di terzi.

10.43 SCUOLABUS E TRASPORTI SOCIALI

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti all'utilizzo di scuolabus e altri trasporti sociali (anziani, disabili ecc.), sportivi, culturali ecc., compreso il rischio della committenza, con esclusione di quanto rientrante nella Legge 990/69 sulla R.C.A. obbligatoria.

10.44 MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE

RC per danni derivanti da mancante o insufficiente segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l'esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

10.45 USO DI ARMI DA FUOCO

RC derivante dall'uso di armi da fuoco utilizzate per fini istituzionali da dipendenti e non.

10.46 SQUADRE ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE

RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari.

10.47 DECRETO LEGGE 81/2008

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come da D.L. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come da D.L. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori o dai Dipendenti dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori a condizione che, ove previsto dal D.L. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, abbia provveduto a designare il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori, nonché i titolari e/o i dipendenti, sono considerati terzi.

10.48 DECRETO LEGGE 196/2003

RC derivante dai danni involontariamente cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro per violazione del D.L. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

10.49 RC POSTUMA

A parziale deroga del punto f) dell'art. 11 "Esclusioni", è compresa in garanzia la RC per i danni verificatisi in conseguenza di errori di esecuzione e/o manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici ecc. eseguiti sui beni di proprietà dell'Assicurato dal proprio personale dipendente, purché abilitato a norma di legge. La garanzia opera per i sinistri verificatisi entro sei mesi dalla data di compimento dei lavori, attestati da adeguata documentazione.

11. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dagli art. 10.17 e 10.18);
- b) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto all'art. 10.38 – inquinamento accidentale);
- c) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- e) i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazioni, manutenzioni o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (salvo quanto previsto all'art. 10.49 – RC postuma);
- g) i danni riconducibili a R.C. Professionale in genere;

- h) i danni patrimoniali puri, intendendosi per tali quelli non conseguenti a danno materiale;
- i) i danni conseguenti ad allagamento per esondazione di fiumi, laghi, bacini, canali e corsi d'acqua in genere;
- j) i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale;
- k) la responsabilità e il pagamento di multe, ammende, penali, danni esemplari, punitive e multipli;
- l) i danni derivanti da fuochi artificiali, salvo il caso della committenza;
- m) i danni derivanti da diossina, sostanze cancerogene, muffe, funghi tossici, batteri, difenili policlorati.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende altresì i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi (salvo quanto previsto dall'art. 10.45);
- da guerra, terrorismo, contaminazione chimica e biologica;
- provocati da e in un qualsiasi modo riconducibili ad amianto/asbesto e silicio;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- delle malattie professionali derivanti da demansionamenti, soprusi, discriminazioni, molestie.

12. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione RCT è estesa al mondo intero esclusi USA e Canada, la RCO vale per il mondo intero.

13. FRANCHIGIA

Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione della franchigia fissa indicata nella tabella "scoperti, franchigie, sottolimiti di risarcimento", salvo diverse indicazioni per specifiche garanzie.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni contemporaneamente applicabili.

Le garanzie RCO e Malattie professionali vengono prestate senza applicazione della franchigia.

La Società s'impegna a gestire fino alla completa definizione tutte le denunce inviate dall'Assicurato, anche quelle con danni inferiori alla franchigia di polizza.

14. S.I.R. (Self Insured Retention) – (se applicata)

Se la presente clausola è richiamata in polizza, l'art. 13 "Franchigia" s'intende integrato e modificato dal seguente testo.

La franchigia fissa indicata in polizza (SIR) verrà tenuta a proprio carico dall'Assicurato per ciascun sinistro, comprese le spese di gestione e di difesa, il quale provvederà direttamente a istruirlo e a liquidarlo qualora le richieste di risarcimento siano pari o inferiori alla franchigia.

Le richieste di risarcimento superiori alla franchigia e quelle dove non è precisato l'ammontare, verranno gestite dalla Società, che liquiderà il danno al netto della SIR.

Nel caso la richiesta di risarcimento non quantifichi l'importo, ma il danno è presumibilmente inferiore alla franchigia, il sinistro verrà sempre gestito e liquidato dall'Assicurato.

Qualora da una successiva quantificazione risultasse una cifra superiore alla franchigia, la gestione verrà assunta dalla Società, che potrà incaricare fiduciari diversi da quelli eventualmente assunti dall'Ente, nel qual caso la Società liquiderà le spese sostenute dall'Assicurato.

All'atto della liquidazione, la Società risarcirà il danno alla controparte al netto della SIR.

Le parti concordano che l'Assicurato può prorogare i termini della denuncia di sinistro fino all'ottenimento della quantificazione del danno dalla controparte.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Scheda di riepilogo

SCOPERTI, FRANCHIGIE, SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia / tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/anno
	in % sul danno	con il minimo/massimo		
Per ogni sinistro si applica la franchigia indicata, salvo quanto previsto dalle garanzie sotto elencate	=====	=====	€ 1.000,00	I massimali di polizza
Danni a cose consegnate	=====	=====	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Danni a cose in consegna/custodia/detenute	=====	=====	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Danni da incendio	=====	=====	€ 1.000,00	€ 500.000,00
Furto tramite ponteggi	=====	=====	€ 1.000,00	€ 50.000,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei	10%	min. € 1.000,00	=====	€ 250.000,00
Danni da cedimento e/o franamento	10%	min. € 2.500,00	=====	€ 250.000,00
Interruzione/sospensione attività	10%	min. € 2.500,00	=====	€ 500.000,00
Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne	=====	=====	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Contaminazione di acqua, aria o suolo	10%	min. € 2.500,00, max € 5.000,00	=====	€ 1.500.000,00
Smercio e somministrazione di cibi e bevande	=====	=====	€ 1.000,00	€ 1.500.000,00
Gestione strutture farmaceutiche, servizi medici e infermieristici	=====	=====	€ 1.000,00	€ 1.500.000,00
Danni da D. Lgs. 196/2003	=====	=====	€ 1.000,00	€ 150.000,00
Danni a cose di terzi movimentate	10%	min. € 1.500,00	=====	€ 500.000,00
RC Postuma	=====	=====	€ 1.000,00	€ 50.000,00